NORME SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E L'ESERCIZIO DI CENTRALI ELETTRICHE ALIMENTATE CON COMBUSTIBILI DIVERSI DAGLI IDROCARBURI

Art. 4

Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e di energia elettrica e di calore

La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzino le fonti di energia rinnovabili di cui all'articolo 1 e la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore non sono soggette alla riserva disposta in favore dell'ENEL dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione dell'energia elettrica, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 3000 KWe. Il limite di cui al primo comma non si applica ai ricuperi di energia effettuati, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'interno di stabilimenti industriali. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al primo comma devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ENEL ed all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio. Qualora gli impianti siano gestiti da comuni, province e loro consorzi o aziende singole o consorziato nonche' da consorzi istituiti fra aziende pubbliche private, i limiti di potenza sono determinati dall'. esigenze della produzione di calore. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo deve essere venduta all'ENEL. La cessione, lo scambio ed il vettoriamento della energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'ENEL, conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni. Il prezzo di cessione dell'energia elettrica e' stabilito dal Comitato interministeriale per i prezzi, tenendo conto delle condizioni di economia di esercizio, dei costi dei combustibili e dell'orario della fornitura.

Versione in vigore dal 22 giugno 1982, non più in vigore dal 31 gennaio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi
Estremi	Legge 29 maggio 1982, n. 308
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-contenimento-dei-consumi-energetici-lo-sviluppo-delle-fonti/art-4-regime-giuridico-degli-impianti-di-produzione-di-energia-elettrica-a/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it